


ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'	- Presidente -	
Dott. ROBERTA VIVALDI	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 15024/2012
Dott. ANNAMARIA AMBROSIO	- Consigliere -	Cron. 6394
Dott. RAFFAELE FRASCA	- Consigliere -	Rep.
Dott. LINA RUBINO	- Consigliere -	Ud. 09/12/2014

Opposizione
esecuzione -
art.281
sexies
c.p.c. -
dispositivo
-
Motivazione
- Nullità

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 15024-2012 proposto da:

TM X , elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso lo
 studio dell'avvocato DI GRAVIO TAMBERI GIUSEPPE,
 rappresentato e difeso da se medesimo;

 - **ricorrente** -

2014

contro

2593

EQUITALIA GERIT SPA X ;

 - **intimata** -

avverso la sentenza n. 627/2011 del TRIBUNALE di
 GROSSETO, depositata il 11/06/2011 R.G.N. 2160/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

CASSAZIONE.NET



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MT ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 11.6.2011, che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alle cartelle esattoriali emesse a seguito di infrazioni al codice della strada.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies cpc (art. 360 n. 4 cpc).

Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.

I dati processuali rilevanti e incontrovertibili sono i seguenti: la causa espressamente fu definita ex art. 281 sexies cpc., il dispositivo della sentenza venne letto in udienza, la motivazione non venne esposta contestualmente ma depositata due giorni dopo.

Il ricorrente parla di abnormità della fattispecie per poi precisare il motivo come "nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies c.p.p.".

Va innanzitutto esclusa l'ipotesi dell'abnormità.

Non ogni difformità dal modello legale genera abnormità.

L'atto processuale è riconoscibile come sentenza e produce gli effetti tipici delle sentenze e non crea nessuna situazione di stallo processuale.

Pertanto, non può parlarsi di abnormità né sotto il profilo strutturale né sotto il profilo funzionale.

Eliminato tale equivoco, occorre vedere se la sentenza - certamente non conforme al tipo di sentenza ex art. 281 sexies cpc.- può farsi rientrare nel tipo ordinario di sentenza.

Tale operazione concettuale trova un ostacolo in un argomento insormontabile: il dispositivo è stato letto in udienza.

La parte essenziale della sentenza è il dispositivo.

La sentenza può esistere senza motivazione, non può esistere senza dispositivo.

Pertanto, i *tipi* di sentenza (ordinario o ex art. 281 sexies cpc) vanno determinati in base al dispositivo: se letto in udienza o depositato in cancelleria.

Invece, ai fini della definizione del *tipo* di sentenza non conta la motivazione (se letta in udienza o depositata successivamente).

Tale conclusione è intrinsecamente coerente ed è congruente con i dati normativi.

Gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo, ed è in quel momento che si consuma il potere decisorio del giudice.

Da questa conclusione derivano alcune inferenze giuridiche.

Una sentenza invalida ex art. 281 sexies cpc non può convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario.

L'assoluta eterogeneità dei modelli preclude questa operazione interpretativa.

Oltretutto, neppure in questo modo si potrebbe affermare la validità della sentenza, posto che la difformità rispetto al modello ordinario di sentenza sarebbe ugualmente vistosa.

La seconda inferenza ci porta direttamente alle conclusioni dell'argomento: la sentenza impugnata è suscumbibile sotto il tipo dell'art. 281 sexies cpc., ma presenta una difformità strutturale che la rende invalida.

Infatti, un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex 281sexies cpc è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione.

Questa contestualità nell'intento del legislatore - tradottosi in una norma di agevole interpretazione quale appunto quella dell'art. 281 sexies cpc.- significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale.

In altri termini, in base alla norma citata, il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

In definitiva, il caso in esame non va inquadrato né nell'atto abnorme, né in una sentenza di tipo ordinario comunque difforme da tale modello.

Va invece inquadrata nel tipo di sentenza ex art. 281 sexies cpc., nulla per mancanza strutturale (potremmo dire, grafica) di motivazione.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

La sentenza è, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rimessa per nuovo esame al Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi. Dichiarà assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il giorno 9 dicembre 2014, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
P. CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 30 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario
P. CATANIA